

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La società è denominata **"FRANCHETTI S.p.A."**.

Articolo 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Arzignano (Vicenza).

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La società ha per oggetto prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nei seguenti ambiti e settori, e precisamente: ricerca, elaborazione e sviluppo, anche in collaborazione con università e centri di ricerca, di modelli matematici e relativi software per l'analisi, il monitoraggio e la manutenzione programmata di singole infrastrutture e di interi asset infrastrutturali. Ciò viene attuato attraverso un'innovativa metodologia "predittiva" per il calcolo della vita utile residua e la programmazione ottimale degli interventi di manutenzione e recupero. La società ha inoltre sviluppato tecnologie all'avanguardia per l'identificazione del danno strutturale di strutture civili tramite l'utilizzo prevalente di prove non distruttive.

3.2 La società ha inoltre per oggetto:

- la fornitura di servizi e di prestazioni a elevato contenuto tecnico e professionale quali studi, ricerche, analisi e misurazioni, consulenze, organizzazione e gestione di corsi professionali, progettazione, direzione operativa, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione inerenti ai settori dell'architettura, dell'ingegneria civile e industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, dell'informazione, della domotica, della sicurezza e della salute sul lavoro e relativo marketing analitico, strategico e operativo;
- studi di fattibilità, ricerche, consulenze, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale e di compatibilità ambientale e valutazioni di impatto ambientale, operazioni di recupero e salvaguardia del territorio;
- indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di ogni genere e specie con l'utilizzo di qualunque e qualsiasi strumento disponibile sul mercato al momento di conferimento dell'incarico;

- attività di monitoraggio di fenomeni di qualsiasi tipo effettuata anche con l'esecuzione di rilievi, indagini, analisi, campionamenti, ispezioni, prospezioni, valutazioni e caratterizzazioni ambientali, chimiche, fisiche, o di altra natura, in ambito civile e industriale, pubblico e privato.

Servizi a professionisti:

- la fornitura di servizi e strumentazioni a professionisti e studi tecnici in merito a elaborazione dati, elaborazioni grafiche, servizi telematici, misurazioni di qualsiasi tipo di grandezze fisiche;

- la locazione di spazi attrezzati e nolo di macchine, macchinari, apparecchiature, strumenti di misura e analisi a professionisti e studi tecnici in genere.

Supporto alle Amministrazioni pubbliche e private:

- la consulenza tecnica in materia di appalti di opere pubbliche e di esecuzione delle opere;

- il supporto alle amministrazioni pubbliche e private in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

- il supporto alle amministrazioni pubbliche in materia di verifica dei progetti ai fini della validazione;

- la gestione di contratti e il controllo delle specifiche di commessa, per forniture di opere civili e industriali, private o di interesse pubblico.

Sistemi di gestione integrati:

- la consulenza e l'assistenza a soggetti pubblici e privati finalizzata all'ottenimento di certificazioni di qualità (UNI EN ISO 9001:2008), di sicurezza (BS OHSAS 18001:2007), ambientale (UNI EN 14001:2004) e di responsabilità sociale di impresa (SA8000:2008);

- project finance, general contractor e sistemi "chiavi in mano";

- attività di promotore e/o di società di progetto in iniziative di project finance nel settore pubblico e privato;

- lo svolgimento di attività e funzioni di general contractor;

- l'istituzione di rapporti di agenzia e commercializzazione di apparecchiature e sistemi a tecnologia avanzata, strumentazioni, impianti, nella forma "chiavi in mano", nei settori civili e industriali e di gestione del territorio.

Gestione immobiliare:

- lo svolgimento di attività di gestione immobiliare, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione, la locazione, anche finanziaria, di immobili di qualsiasi tipo e in particolare di immobili e complessi immobiliari agricoli, urbani e industriali, nonché lo svolgimento di attività di recupero, valorizzazione, integrazione nel territorio e di cessione di qualsiasi tipo di immobili.

Sviluppo tecnologico:

- sviluppo tecnologico dell'industria meccanica, chimica, petrolchimica, biochimica, farmaceutica, dell'energia nucleare, termoelettrica e delle energie sostitutive rinnovabili,

dell'industria estrattiva, trasformativa e manifatturiera del carbone, ferro, acciaio, metalli e minerali non ferrosi, dell'industria elettrica ed elettronica, dell'industria alimentare, agricola, zootecnica, ittica, informativa;

- ingegnerizzazione di processi industriali con fornitura di sistemi hardware e software;

- organizzazione e conduzione, per conto proprio e di terzi, con la fornitura dei relativi servizi di assistenza, consulenza tecnico-commerciale, di processi industriali, opere e impianti di qualsiasi tipo e destinazione nel settore industriale, dei trasporti terrestri, marittimi e aerei, dell'edilizia, del commercio e delle infrastrutture civili, sanitarie, portuali, stradali, ferroviarie e aeroportuali, sviluppo dei processi industriali di trasformazione in generale e di trattamento dei rifiuti, ivi compreso lo svolgimento delle relative e necessarie attività di progettazione, realizzazione, riparazione, trasformazione, miglioramento, ampliamento, avviamento, collaudo e gestione.

Forniture di macchinari:

- forniture di macchinari e servizi per il controllo del lavoro, delle manutenzioni, della sicurezza sul lavoro, dell'ottimizzazione dei consumi energetici, di controllo qualità in attività civili, terziarie e industriali, fornitura di sistemi informatici hardware e software e metodi di monitoraggio del territorio.

3.3 I servizi professionali saranno espletati e sottoscritti da professionisti regolarmente iscritti ad albi professionali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalle leggi vigenti. Per l'espletamento di servizi verso terzi la società potrà avvalersi delle prestazioni dei soci, di altri professionisti esterni o di esperti, sempre nel rispetto delle norme di legge al riguardo.

3.4 La società può accedere a finanziamenti agevolati previsti da leggi comunitarie, nazionali o regionali vigenti.

3.5 La società potrà anche stipulare contratti per affari in partecipazione, sia come associante che come associata.

3.6 La società può inoltre svolgere le seguenti attività:

- servizi di conduzione, manutenzione, revisione, ammodernamento degli impianti e dei macchinari e/o unità di impianto predetti;

- montaggio di acquedotti, gasdotti, oleodotti e tubazioni in genere;

- montaggi meccanici e elettro strumentali;

- decommissioning;

- sfruttamento, negoziazione, scambio di brevetti e di licenze nei settori, tutti, predetti;

- la consulenza tecnica e industriale.

3.7 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari e inoltre potrà compiere, in via non prevalente e

del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5 - Capitale e azioni

5.1 Il capitale sociale è fissato in EURO 471.786,05 (quattrocentosettantunomilasettecentoottantasei/05), diviso in 9.435.721 (novemilioni quattrocentotrentacinquemilasettecentoventuno) azioni prive di indicazione espressa del valore nominale, e precisamente:

* 6.435.721 (seimilioni quattrocentotrentacinquemilasettecentoventuno) azioni ordinarie quotate;

* 3.000.000 (tre milioni) azioni a voto plurimo, aventi i diritti di cui al successivo punto 5.2.

L'assemblea straordinaria in data 1^ luglio 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 1^ luglio 2029, per massimi complessivi EURO 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 C.C., sia in opzione ai sensi dell'art. 2441 C.C. sia con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, C.C., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni ordinarie di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione ordinaria sottoscritta e l'eventuale rapporto di assegnazione, purché:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, C.C., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, C.C., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Franchetti e considerata la prassi di mercato per operazioni similari, con facoltà di applicare un eventuale sconto

in linea con tale prassi, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;

b) in caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., il numero di azioni ordinarie di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo, C.C.;

c) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, C.C. o dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della società o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della società;

d) nelle ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione.

5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (uno) voto.

Le azioni a voto plurimo danno diritto a 10 (dieci) voti ciascuna.

5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 C.C.

5.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, C.C.

5.5 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

5.6 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan ("EGM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la

cui disciplina è contenuta nel Regolamento emanato da Borsa Italiana ("Regolamento Emittenti EGM").

5.7 Le azioni a voto plurimo si convertono automaticamente in azioni ordinarie, in rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni 1 (una) azione a voto plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, neppure dell'assemblea speciale delle azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2376 C.C., al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"):

- la richiesta di conversione da parte di un titolare di azioni a voto plurimo, per tutte o parte delle azioni a voto plurimo dal medesimo detenute, con apposita comunicazione pervenuta alla società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle azioni a voto plurimo di cui viene chiesta la conversione;
- il trasferimento delle azioni a voto plurimo a un altro soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, già non detenga azioni a voto plurimo (per trasferimento intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle azioni a voto plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso, incluso il trasferimento mortis causa del titolare delle azioni a voto plurimo), fatta eccezione per i casi in cui il trasferimento configuri un trasferimento consentito (infra definito);
- il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di azioni a voto plurimo, per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, primo comma, n. 1, C.C., applicabile, mutatis mutandis, alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo a una società o ad un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di azioni a voto plurimo ("Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il "Cambio di Controllo" dipenda (i) da un Trasferimento Consentito (infra definito); (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di azioni a voto plurimo; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di azioni a voto plurimo.

5.8 Per "Trasferimento Consentito" si intende qualsiasi trasferimento di azioni a voto plurimo in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il cedente, controllato, anche congiuntamente, dal cedente o soggetto a comune controllo con il cedente, fermo restando che,

in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il cedente, controllato dal cedente, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con il cedente, tutte le azioni a voto plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni azione a voto plurimo.

5.9 Nel caso in cui si verifichi una causa di conversione gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati sono tenuti e autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del trasferimento un numero di azioni ordinarie corrispondente al numero di azioni a voto plurimo oggetto di conversione.

In tal caso deve essere contestualmente inviata alla società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto trasferimento.

5.10 Qualora il trasferimento delle azioni a voto plurimo abbia natura di "Trasferimento Consentito", è onere dei soggetti interessati fornire istruzioni all'intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto azioni a voto plurimo, anziché azioni ordinarie ai sensi di quanto previsto precedentemente. In tal caso deve essere contestualmente inviata alla società copia della documentazione attestante la natura di "Trasferimento Consentito".

5.11 In ogni ipotesi di conversione di azioni a voto plurimo in azioni ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della società l'ultimo giorno di calendario del mese solare entro il quale si è verificata la causa di conversione ovvero, se antecedente (ma comunque successivo alla data di verifica della causa di conversione), il giorno precedente alla c.d. "record date" di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la causa di conversione, fermo restando l'obbligo degli intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle cause di conversione e della conseguente conversione.

In dipendenza di ciò l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, sesto comma, C.C., riportante il numero delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.

5.12 In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una causa di conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle azioni a voto plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annota-

zioni prescritte è ridotto da 10 (dieci) voti a 1 (uno) voto ciascuna, sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.

5.13 Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle azioni a voto plurimo per le quali si sia verificata una causa di conversione non regolarizzata (con ciò intendendosi il raggiungimento delle maggioranze previste per l'adozione della relativa delibera, conteggiando tre voti in luogo di uno per ciascuna azione in oggetto) sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 C.C.

5.14 In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove azioni, devono essere emesse nuove azioni ordinarie e nuove azioni a voto plurimo in proporzione al numero di azioni delle due categorie in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione;

- in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione e in relazione alle azioni - siano azioni ordinarie ovvero azioni a voto plurimo - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2376 C.C., da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni a voto plurimo;

- in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e azioni a voto plurimo: (a) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni a voto plurimo dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e azioni a voto plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione e (b) le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte prioritariamente in sottoscrizione al singolo socio in base alla proporzione, rispettivamente, di azioni ordinarie e di azioni a voto plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (I) le azioni a voto plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni a voto plurimo; (II) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni a voto plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni a voto plurimo, le azioni a voto plurimo si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione a voto plurimo e saranno offerte in opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

- in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con

esclusione o non spettanza del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale né delle azioni ordinarie né dei titolari di azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2376 C.C.

5.15 Nella misura in cui l'ammissione delle azioni ordinarie su sistemi multilaterali di negoziazione concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325-bis C.C., dell'art. 111-bis delle disposizioni di attuazione C.C. e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

5.16 Nella misura in cui l'ammissione delle azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della ammissione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis C.C., trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

6.2 La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

6.3 La società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammesse, le modalità di circolazione.

6.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7 - Identificazione degli azionisti

7.1 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri

a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

7.2 La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'art. 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Non trova applicazione l'art. 120, comma 4-bis, del TUF.

9.2 Ai fini del presente articolo:

- per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni della società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per

cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;

- nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

9.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

9.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 C.C.

9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10 - OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli artt. 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti

Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 C.C., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, primo comma, del TUF, ovvero della diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'art. 106, terzo comma, lettera a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'art. 106, terzo comma, lettera b), del TUF.

10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, terzo comma, lettera b), del TUF non si applica.

10.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

10.6 Gli artt. 108 e 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e le norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.7 L'art. 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

10.8 La soglia di cui all'art. 108, primo comma, del TUF è ri-

dotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.9 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli artt. 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

10.10 La disciplina di cui alle norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, C.C., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

11.4 Ove la società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'Assemblea.

Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente punto 11.4.

11.5 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

12.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Fatto Quotidiano", "Sole 24 Ore" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della società.

12.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7 (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di

un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 - Intervento all'Assemblea

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13.3 La società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal

presente statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15 - Rappresentanza in Assemblea

15.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o, in mancanza, da un Vice Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

16.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17 - Verbale dell'Assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18 - Consiglio di amministrazione

18.1 L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF.

Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, terzo comma, del TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un Segretario.

Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

19.4 Le liste con un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, terzo comma, del TUF.

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il "curriculum vitae" dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ove applicabile, una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

19.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di più di una lista.

19.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona

o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.10 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.12 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il

Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

19.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

19.15 Per la nomina di quegli amministratori che, per qualsiasi ragione, non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda del numero dei consiglieri definito dall'Assemblea, ai sensi del presente statuto.

19.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

19.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 C.C., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

19.18 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica; in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità la nomina avverrà ai sensi dell'art. 2386 C.C.

19.19 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

19.20 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui nel Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito.

19.21 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20 - Adunanze del Consiglio

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luo-

go diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i Consiglieri Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

20.2 La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

20.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'Organo di Controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione, anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto, e non si siano opposti.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

20.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video conferenza o audio conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

20.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 21 - Poteri di gestione

21.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la

riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, C.C.

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C., a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2 I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario del Comitato Esecutivo è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Rappresentanza della società

23.1 Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2 In caso di nomina di Consiglieri Delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente dell'eventuale Comitato Esecutivo.

23.3 La rappresentanza della società spetta anche al Direttore Generale, ai Direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 - Compensi degli amministratori

24.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva.

24.2 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, dal liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3 L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25 - Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C.

25.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

25.3 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, quarto comma, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, terzo comma, del TUF.

A tali fini sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della società, le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile nonché, infine, le materie e i settori inerenti al settore di attività della società e di cui all'art. 3 del presente statuto.

25.4 Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per audio conferenza o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

Articolo 26 - Nomina e sostituzione dei Sindaci

26.1 La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

26.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega a uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

26.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

- le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- il curriculum vitae dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

tibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

- un'informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

- la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di più di una lista.

26.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

26.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.8 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno

presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

26.9 Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.

26.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

26.13 Per la nomina di quei Sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.14 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

26.15 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del Sindaco.

26.16 In caso di anticipata cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di un Sindaco Effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

26.17 Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

26.18 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo Sindaco Effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

26.19 Se con i Sindaci Supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere con le maggioranze di legge.

26.20 L'Assemblea ordinaria provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci Effettivi, alla designazione del Presidente e a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una Società di Revisione legale iscritta nell'apposito re-

gistro.

TITOLO VI
BILANCIO

Articolo 28 - Esercizi sociali e bilancio

28.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1^a gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

F.to: Frizzarin Michele

F.to: Vito Guglielmi Notaio (sigillo)